



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.04.2006

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI

### INDICE

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**  
Art. 1 Principi generali e finalità.  
Art. 2 Definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni.
- CAPO II - ANIMALI IN GENERALE**  
Art. 3 Cura degli animali.  
Art. 4 Divieto di soppressione immotivata degli animali.  
Art. 5 Modalità di detenzione – Atti vietati.  
Art. 6 Detenzione dei volatili.  
Art. 7 Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.  
Art. 8 Avvelenamento di animali.  
Art. 9 Conduzione e trasporto di animali.  
Art. 10 Esposizione di animali.  
Art. 11 Animali in premio e/o omaggio.  
Art. 12 Divieto di questua con animali.
- CAPO III - CANI**  
Art. 13 Identificazione dei cani.  
Art. 14 Detenzione cani in aree private.  
Art. 15 Detenzione dei cani alla catena.  
Art. 16 Accesso dei cani nelle aree pubbliche.  
Art. 17 Raccolta delle deiezioni solide.  
Art. 18 Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali.  
Art. 19 Centri di addestramento-educazione.
- CAPO IV - COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI**  
Art. 20 Definizioni.  
Art. 21 Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale.  
Art. 22 Cura delle colonie feline da parte dei gattai e delle gattaie.  
Art. 23 Colonie feline.  
Art. 24 Alimentazione dei gatti.
- CAPO V - STRUTTURE RICETTIVE PER RICOVERO ANIMALI**  
Art. 25 Centri di ricovero e cura per animali d'affezione abbandonati.
- CAPO VI - EQUINI**  
Art. 26 Mantenimento di equini domestici.
- CAPO VII - DETENZIONE FAUNA ESOTICA**  
Art. 27 Detenzione fauna esotica.  
Art. 28 Detenzione tartarughe palustri della specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys.
- CAPO VIII - ANIMALI ACQUATICI**  
Art. 29 Detenzione di specie animali acquatiche.  
Art. 30 Dimensioni e caratteristiche degli acquari.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

## CAPO IX - PET THERAPY

Art. 31 Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali.

## CAPO X - SANZIONI

Art. 32 Procedimento sanzionatorio.

Art. 33 Sanzioni.

## CAPO XI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Abrogazione di norme.

Art. 35 Pubblicazione ed entrata in vigore.

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Principi generali e finalità

1. Il presente regolamento promuove il rispetto dei diritti e la convivenza tra l'uomo e la popolazione animale e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
2. Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale in sede UNESCO – Parigi 15.10.1978" e dalle leggi nazionali, il Comune di Villadossola promuove la cura e la cultura del rispetto per la dignità degli animali e ne evita riprovevoli utilizzi, sia diretti che indiretti, riconoscendo ad essi il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche, in attuazione altresì della Legge Regionale 34/1193 e relativo Regolamento di Attuazione D.C.R. 697/1993 – D.P.G.R. 4359/1993.
3. Il Comune collabora con lo Stato che, in base alla Legge 281/91 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione anche con corsi di formazione per il personale dipendente del Comune e di informazione per i cittadini, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31.03.1979, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
5. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalla legislazione vigente.

### Articolo 2 – Definizioni, ambito di applicazione ed esclusioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Le norme del presente regolamento, se non è diversamente disposto nei singoli articoli, riguardano gli animali domestici e gli animali selvatici detenuti in condizioni di cattività, qualunque sia il motivo per cui sono detenuti, utilizzati o allevati, che si trovino, anche temporaneamente, nel territorio comunale.
4. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a) alle attività economiche esercitate in forma imprenditoriale inerenti l'allevamento di animali ad uso zootecnico o ad esso connesse rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



146/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

- b) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo e la cui detenzione sono regolati da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- c) alle attività di ricerca scientifica autorizzata ai sensi del D.Lgs 116/92 recante Attuazione della direttiva CEE n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- d) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

## CAPO II – ANIMALI IN GENERALE

### Articolo 3 – Cura degli animali

1. Chiunque detiene animali deve garantire loro la possibilità di soddisfare le fondamentali esigenze relative alle specifiche caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. In particolare, chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene, anche solo temporaneamente, è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza, avendo cura di:
  - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie, facendolo visitare da un medico veterinario ogni qualvolta si renda necessario, ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
  - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

### Articolo 4 – Divieto di soppressione immotivata degli animali

1. Gli animali d'affezione, da compagnia e gli animali utilizzati in attività sportive e ricreative non possono essere soppressi se non perché gravemente malati e incurabili, previo parere medico veterinario, o di comprovata pericolosità, a meno che la soppressione non venga imposta in ottemperanza a quanto prescritto dalle leggi vigenti o, dalle stesse, consentita per usi alimentari. Per quanto riguarda gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, la soppressione sarà in ogni caso effettuata da medici veterinari dipendenti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali o liberi professionisti che devono rilasciare al proprietario o detentore dell'animale o al gestore del canile o della struttura un certificato dal quale risulti la causa della soppressione. La soppressione è effettuata in modo eutanasico.

### Articolo 5 – Modalità di detenzione – Atti vietati

1. È vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione, quali

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, terrazze, cortili e balconi in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
  - b) ventilazione assente o insufficiente;
  - c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
  - d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire una seppur minima attività motoria.
2. È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. Per la detenzione dei cani alla catena si applicano le norme del successivo articolo 15.
  3. È vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto, per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario, in occasione di mostre ed esposizioni o in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati, per periodi di durata superiore alle 4 (quattro) ore. Per i soli gatti è, altresì, consentita la detenzione in gabbia, per un periodo massimo di 4 (quattro) ore, presso strutture autorizzate, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 3.
  4. E' vietato tenere animali in spazi angusti, insalubri e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. E' vietato ricoverare all'esterno gli animali che non possono adattarsi alle condizioni climatiche.
  5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per periodi prolungati, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
  6. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
  7. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività di cani e relativi incroci di cui all'elenco allegato alla Ordinanza del Ministero della Salute del 27/08/2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani".
  8. E' altresì vietato addestrare animali domestici e/o selvatici ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  9. È vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale ivi inclusi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.  
Non si considera abbandono di animali la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna selvatica autoctona provenienti da Centri di Recupero riconosciuti ed effettuati da personale qualificato.
  10. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
  11. È vietato mutilare gli animali a fini estetici, togliere le unghie ai gatti, ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
  12. È vietato allevare, commerciare e/o detenere qualsiasi specie animale per fini di sperimentazione e vivisezione.
  13. È vietato l'uso ed il commercio di trappole mutilanti.
  14. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali.
  15. E' altresì vietato l'utilizzo di animali a scopo di scommesse e/o combattimento.

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



## Articolo 6 – Detenzione dei volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono
  - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
  - b) per ogni esemplare in più le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.
5. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

## Articolo 7 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie animali e uova appartenenti alla fauna autoctona nonché distruggere nidi e tane, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

## Articolo 8 – Avvelenamento di animali

1. È proibito spargere, depositare o disfarsi, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale alimenti contaminati da sostanze velenose, esche avvelenate o altro materiale contenente sostanze tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, a meno che le medesime siano strettamente necessarie e dettate da motivi di igiene e salute pubblica. Tali operazioni devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

## Articolo 9 – Conduzione e trasporto di animali

1. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a motore o biciclette.
2. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, anche se di carattere temporaneo, ferite o danni fisici.

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



3. Per il trasporto degli animali sui veicoli si applicano le specifiche norme previste dall'articolo 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada.
4. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
5. E' consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Nel periodo maggio/ottobre, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo della sosta.

## Articolo 10 – Esposizione di animali

1. Presso gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita, gli animali dovranno essere collocati in strutture di ricovero adeguate alle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, evitando la diretta esposizione delle stesse ai raggi solari e alle correnti d'aria. Le specie non compatibili tra di loro dovranno essere tenute in strutture di ricovero separate. In ogni caso cani e gatti possono essere custoditi dentro le gabbie soltanto nell'orario di apertura del negozio.
2. È fatto altresì divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili di cui al successivo comma 5) per un lasso di tempo prolungato, comunque inferiore alle 5 (cinque) ore, tale da recare pregiudizio alla salute nonché al benessere dell'animale stesso.
3. Fermo restando le disposizioni previste dall'art. 69 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari, ottemperando ai seguenti requisiti:
  - a) le attrezzature devono corrispondere alle specie e al numero degli animali da esporre, devono essere costruite in modo che gli animali siano protetti dagli influssi atmosferici, dai disturbi provocati dai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;
  - b) nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al precedente art. 6 relativo alle dimensioni delle gabbie;
  - c) i titolari di esercizi ambulanti, dopo l'esposizione o lo spettacolo, debbono disporre di locali di ricovero adeguati.
4. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie e da eccessive fonti di luce, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo e dovranno essere rispettate le adeguate condizioni igieniche.
5. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del presente regolamento e comunque in posizione tale da non essere oggetto di molestie.
6. Sono vietate le mostre itineranti di animali d'affezione tenute a scopo commerciale.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

## Articolo 11 – Animali in premio e/o omaggio

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualsiasi specie in premio o vincita di giochi.
2. La norma di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

## Articolo 12 – Divieto di questua – accattonaggio con animali

1. È vietato utilizzare animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento, per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza.

## CAPO III – CANI

### Articolo 13 – Identificazione dei cani / Anagrafe Canina

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla Legge Regione Piemonte 19 luglio 2004, n° 18, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip.
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla registrazione ed identificazione dell'animale con il metodo di cui al primo comma ed in caso di cucciolate devono provvedere, entro sessanta giorni dalla nascita e prima della eventuale cessione, alla identificazione di ciascun cane tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. I proprietari sono tenuti a segnalare la cessione definitiva, il trasferimento o il decesso dell'animale entro 15 (quindici) giorni al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale che procederà ad aggiornare la banca dati regionale.
4. Il mancato ritiro, entro 60 (sessanta) giorni dall'avviso, di cani di proprietà catturati e custoditi presso il canile verrà segnalato all'autorità giudiziaria.

### Articolo 14 – Detenzione cani in aree private

1. È vietato detenere cani in spazi angusti, privi del cibo necessario e dell'acqua e non provvedere alla pulizia giornaliera degli escrementi e dell'urina.
2. Il cane custodito in recinto deve avere a disposizione una superficie non inferiore a 8 mq.
3. I cani di taglia piccola, e comunque di peso non superiore a 10 kg., potranno essere custoditi in recinti di superficie non inferiore a 6 mq.
4. All'interno dello stesso recinto ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del 50% di quella determinata ai sensi dei precedenti commi.

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



5. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età non superiore a quattro mesi.
6. Le aree private dove i cani soggiornano liberi devono essere delimitate da una rete metallica o da una cancellata la cui altezza dal fondo del calpestio sia almeno di metri 1,5 e comunque adeguata alla lunghezza del cane nella sua interezza e la cui struttura non consenta lo scavalco e la fuoriuscita del muso.
7. All'interno di aree private non adeguatamente delimitate, i cani devono essere tenuti al guinzaglio ovvero alla catena nei limiti di cui al successivo art. 15. Fanno eccezione gli animali utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria e nella custodia di greggi e/o mandrie i cui proprietari o accompagnatori sono tenuti al controllo dei movimenti.
8. Chi intende detenere nel medesimo luogo (abitazione, recinto, ecc.) più di cinque cani di età superiore ai sei mesi deve ottenere l'autorizzazione del Comune previo parere favorevole delle Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. n. 14.
9. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
10. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, etc.) con le seguenti caratteristiche:
  - a) chiuso su almeno tre lati;
  - b) l'accesso al riparo deve essere orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 5;
  - c) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici ;
  - d) rialzato dal suolo o con pavimentazione che lo isoli dall'umidità del terreno;
  - e) di altezza non inferiore a quella del cane;
  - f) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
11. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
12. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui vengono detenuti i cani.
13. È comunque vietato custodire i cani, abitualmente e per lunghi periodi, in ambienti separati dai locali di abitazione o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti e cortili, se non nelle ore notturne o in condizioni tali da rispettare quanto previsto all'articolo 3.
14. La fuga di un cane deve essere tempestivamente segnalata (comunque non oltre le 24 ore) dal momento in cui ci si accorge della scomparsa alla Polizia Municipale di questo Comune e al competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. n° 14. Solo compiendo detta segnalazione, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore – accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale.  
Nel caso in cui la fuga si ripeta per più di due volte nell'arco di un anno (per il medesimo cane), verrà effettuata segnalazione all'autorità giudiziaria per ipotesi di "malgoverno di animali".

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



15. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

## Articolo 15 – Detenzione dei cani alla catena

1. È vietato detenere cani legati o a catena.
2. È permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena mobile, con un anello agganciato a una fune di scorrimento di almeno 5 (cinque) metri di lunghezza e di metri 2 (due) di altezza dal terreno. Il collare deve essere sufficientemente largo per evitare dolori e/o strozzatura.
3. Qualora, a causa della condizione dei luoghi, ciò non sia possibile, è consentito detenere cani con catena fissa di almeno cinque metri, che sia fissata ad altezza da terra inferiore al metro.
4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte nell'articolo precedente, nonché, se tenuti a catena nelle ore diurne, una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.
5. I cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
6. E' vietato altresì l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche e delle cinghie sottopancia. L'uso di quest'ultime è consentito solo per la conduzione di cani di piccola taglia e dei cani in uso alle persone diversamente abili.

## Articolo 16 – Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. Nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i proprietari o gli accompagnatori sono sempre tenuti:
  - a) ad avere i cani di piccola taglia, al guinzaglio;
  - b) ad avere i cani non di piccola taglia al guinzaglio e muniti di idonea museruola in ogni occasione di affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche.
2. Il guinzaglio retrattile non può essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 (tre), qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono sempre essere accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica con corporatura commisurata alla mole dell'animale.
4. Sono esclusi dai disposti del presente articolo i cani in dotazione alle forze armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco quando sono utilizzati per servizio ed i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, per garantire la sicurezza dei bambini nelle aree attrezzate con giochi o per altri motivi, potrà vietare l'accesso ai cani in determinate aree a verde pubblico.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

## Articolo 17 – Raccolta delle deiezioni solide

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi nelle zone pedonali, nelle aree a verde pubblico, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. A tale fine, chi accompagna i cani, deve essere munito di apposito strumento per la raccolta degli escrementi (paletta o altro mezzo utile) da esibire per qualsiasi controllo delle forze dell'ordine.
3. Gli obblighi del presente articolo non si applicano ai disabili non vedenti o comunque a portatori di handicap che non ne consentano l'osservanza.

## Articolo 18 – Accesso dei cani negli esercizi pubblici e commerciali

1. I cani, condotti nel rispetto di quanto nei precedenti articoli, hanno libero accesso in tutti gli esercizi pubblici e commerciali salvo quelli in cui vengono venduti prodotti ortofrutticoli, carni e prodotti della pesca. In ottemperanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) è previsto l'obbligo dell'utilizzo congiunto del guinzaglio e della museruola per i cani condotti nei locali pubblici.
2. L'esercente ha facoltà di non ammettere cani all'interno del proprio esercizio.
3. Il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso dell'esercizio con apposita figura.
4. Le limitazioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai cani in ausilio delle persone diversamente abili salvo il caso di esercizi che espongano derrate alimentari direttamente contaminabili dagli animali.

## Articolo 19 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole degli uffici competenti del Comune e del Servizio Veterinario della ASL.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani.
3. I centri in funzione al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

## CAPO IV – COLONIE FELINE, ANIMALI LIBERI, RANDAGI E VAGANTI

### Articolo 20 – Definizioni

1. Definizione dei termini usati nel presente capo:
  - a) Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



- b) Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti non di proprietà che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- c) La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

## Articolo 21 – Controllo delle nascite nelle colonie feline del territorio comunale

1. Il Comune provvede, in base alla normativa vigente, con propri mezzi, ovvero mediante convenzioni con l'A.S.L., veterinari liberi professionisti e altri enti di tutela degli animali, alla sterilizzazione dei gatti liberi.
2. Il Comune, in collaborazione con le associazioni di volontariato regolarmente iscritte all'albo provinciale, cura il censimento delle colonie di gatti liberi, ne attiva la cattura ai fini della sterilizzazione, ne segue la degenza e la corretta reimmissione nelle colonie di origine.

## Articolo 22 – Cura delle colonie feline da parte dei gattari e delle gattare

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari o gattare, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'A.S.L. n. 14; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.

## Articolo 23 – Colonie feline

1. Ai sensi della Legge 281 del 14/08/1991 è fatto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. Le colonie feline sono tutelate dal Comune Villadossola che, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 727 del Codice Penale, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili per i reati di cui all'articolo 638 del Codice Penale.
3. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con le associazioni zoofile ed i singoli cittadini all'uopo incaricati. Tale censimento deve essere aggiornato annualmente sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
4. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.L. 14 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie preventivamente sentita l'associazione protezionistica che la gestisce.

## Articolo 24 – Alimentazione dei gatti

1. I gattari e le gattare, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, possono rivolgersi alle mense scolastiche, alla Casa di Riposo e simili per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti.
2. I gattari e le gattare sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

3. È vietato alimentare i gatti ad una distanza inferiore ai 100 (cento) metri dalle abitazioni, dagli edifici pubblici, dagli esercizi pubblici e commerciali e all'interno dei parchi pubblici.

## CAPO V – STRUTTURE RICETTIVE PER RICOVERO ANIMALI

Articolo 25 – Centri di ricovero e cura per animali d'affezione abbandonati

- 1) Il Comune, singolarmente o in forma associata, provvederà alla realizzazione di idonea struttura per il ricovero di animali vaganti.
- 2) Il Comune può altresì individuare aree o locali di sua proprietà da affidare alle Associazioni animaliste riconosciute dalla Regione, stipulando apposite convenzioni per:
  - a) il ricovero di animali che non possono più essere reintrodotti nel territorio a causa sia di gravi menomazioni che ne impediscano la sopravvivenza in ambiente non protetto sia di situazioni di comprovata pericolosità per la loro esistenza; le Associazioni suddette si adopereranno per fare adottare tali animali;
  - b) l'attività di pronta emergenza veterinaria a causa di incidenti o traumi di vario tipo; per la degenza post operatoria e/o per terapie; per l'accoglienza dei cuccioli abbandonati e da adottare. Dette strutture dovranno rispettare le normative vigenti in materia e deve essere garantito un controllo sanitario da parte di un Medico Veterinario.

## CAPO VI – EQUINI

Articolo 26 – Mantenimento di equini domestici

- 1) Per mantenere un equino è indispensabile disporre di uno spazio adeguato alle esigenze della razza, dell'età e del sesso dell'animale, e ai sistemi di gestione e cura.
- 2) Le recinzioni esterne devono essere costruite in materiale idoneo, che riduca al massimo la possibilità di traumi (ad es. staccionate in legno o in acciaio rivestito di plastica).
- 3) Se l'equino è mantenuto all'aperto deve disporre di un capanno sempre aperto, coperto sul tetto e su tre lati, che consenta di ripararsi e alimentarsi all'asciutto.
- 4) Il box deve essere in legno con fondo in cemento con leggera pendenza verso il centro dove si pone lo scolo dei liquidi organici. Le dimensioni consigliate sono di 3 mt X 3 mt minimo e aumentabili in base alla razza e alla dimensione del cavallo; il box deve essere apribile in parte verso l'esterno per garantire un adeguato ricambio di aria e apporto di luce.
- 5) La lettiera deve essere in materiale idoneo al fine di evitare l'insorgenza di patologie o problemi per l'animale.
- 6) L'alimentazione deve essere adeguata alla razza, all'età, al sesso e alle esigenze e alla gestione dell'animale
- 7) L'acqua deve sempre essere a disposizione e pulita.
- 8) Il cavallo deve essere sottoposto a regolari controlli da parte dei veterinari della A.S.L. in base alle normative nazionali e regionali.



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

## CAPO VII – DETENZIONE FAUNA ESOTICA

### Articolo 27 – Detenzione fauna esotica

- 1) I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al sindaco per il tramite del Servizio veterinario della ASL competente.
- 2) La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3) L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
- 4) La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività .
- 5) I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
- 6) L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco.
- 7) La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della ASL competente.
- 8) L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
- 9) In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al sindaco entro trenta giorni.
- 10) Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
- 11) Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ASL, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale vigente.
- 12) Gli allevatori ed i commercianti devono tenere un registro apposito di carico e scarico degli animali
- 13) Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ASL accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
- 14) La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o



# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Articolo 28 – Detenzione delle tartarughe palustri della specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys

- 1) E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe palustri di origine alloctona di inviarne comunicazione di possesso all'Ufficio Comunale preposto, ad esclusione delle specie ricomprese negli allegati del Regolamento CE per la cui detenzione valgono le norme di cui al precedente art. 27.
- 2) Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna locale, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

## CAPO VIII – ANIMALI ACQUATICI

Articolo 29 – Detenzione di specie animali acquatiche

- 1) Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali è opportuno che vengano tenuti in coppia.

Articolo 30 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

- 1) Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua. La forma dell'acquario dovrà rispettare le caratteristiche etologiche di ogni specie permettendone il libero movimento.
- 2) In ogni acquario devono essere garantiti ricambio, depurazione e ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## CAPO IX – PET THERAPY

Articolo 31 – Attività di cura e riabilitazione con impiego di animali

- 1) A condurre le attività clinico-terapeutiche con animali dovranno essere persone in possesso di un titolo di studio allo scopo, con competenze educative – sanitarie.
- 2) La cura e la salute degli umani, nell'attività di pet therapy, non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
- 3) A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
- 4) Coloro che vorranno avviare e gestire attività di pet therapy, dovranno rivolgersi all'Assessorato alle Politiche Sociali, che farà conoscere le disposizioni contenute nel presente Regolamento e vigilerà sulla loro applicazione.
- 5) Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici, esotici e degli animali non in buono stato di salute..

- 6) Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
- 7) Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli almeno trimestrali effettuati dal Servizio Veterinario e relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
- 8) Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici o privati e da allevamenti per fini alimentari.

## CAPO X – SANZIONI

### Articolo 32 – Procedimento sanzionatorio

1. Tutte le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicate ai sensi del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Sono fatti salvi i procedimenti per l'applicazione delle norme regionali o nazionali richiamate.
3. Sono incaricati dell'accertamento delle violazioni al presente regolamento gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria nonché tutti i soggetti legittimati all'accertamento delle violazioni amministrative e penali in materia di tutela degli animali.

### Articolo 33 – Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
  - a) Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 3, 5, 6 (commi 2, 3 e 5), 7, 9, 10, 14 (escluso comma 14) e 15 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 500,00;
  - b) Per l'inosservanza della norma di cui all'art. 10 si applica inoltre la sanzione accessoria della chiusura o sospensione dell'attività per l'intera giornata;
  - c) Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 11, 12, 18 e 24 (commi 2 e 3) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00;

# COMUNE DI VILLADOSSOLA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA



- d) Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 13 si applica, ai sensi della L.R. 18/2004, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38,00 a € 232,00;
  - e) Per l'inosservanza delle norme di cui agli artt. 14 (comma 14), 16 e 17 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 250,00;
2. In caso di recidiva, anche non specifica, si applica il doppio della sanzione prevista dal precedente comma 1 – lettere a, b, c, d, e.
  3. La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento, in particolare dei divieti di cui agli artt. 4, 5, 8, possono altresì, quando ne ricorrano i presupposti, configurare violazione dei principi richiamati dalla Legge 20 luglio 2004, n° 189, con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria per l'eventuale applicazione delle pene previste dal "Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento degli animali" del Codice Penale.

## CAPO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 34 – Abrogazione di norme

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme comunali con esso incompatibili.

### Articolo 35 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.